

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: FAZZOLARI)

Roma, 18 settembre 2018

Sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti:

(766) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che esso reca disposizioni dirette a rendere obbligatorio un apposito dispositivo di allarme per evitare l'abbandono involontario e inconsapevole dei bambini negli autoveicoli;

rilevato, in particolare, che:

- l'articolo 1, comma 1, apporta modifiche all'articolo 172 del codice della strada in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Si prevede che il conducente di veicoli delle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), N1, N2 e N3 (la categoria N, con le diverse tipologie di massa, riguarda i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote), quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile mediante il sistema di ritenuta, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme – rispondente a determinate specifiche tecniche – volto a prevenire l'abbandono del bambino;

- il comma 2 del medesimo articolo demanda la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- il comma 3 dell'articolo 1 prevede che l'obbligo di installazione del dispositivo di allarme si applichi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019;

- l'articolo 2 prevede che sia fornita una informazione adeguata sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsti dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa. È anche prevista la copertura finanziaria dei relativi oneri. La disposizione specifica, infine, che i messaggi delle campagne informative costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

- l'articolo 3 prevede che al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli con appositi provvedimenti normativi

Al Presidente
dell'8^a Commissione permanente
S E D E

possano essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

valutato, per i profili di competenza, che:

- l'articolo 1 dispone che l'obbligo di installazione del dispositivo di allarme si applichi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

Va ricordato, al riguardo, che le disposizioni europee in tema di omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini») sono compendiate nel Regolamento UNE/CE n. 44, il quale non contiene l'obbligo di dotare i sistemi di ritenuta di allarmi antiabbandono. Sono in commercio sia sistemi di ritenuta già integrati con un sistema di allarme antiabbandono, omologati ai sensi della citata normativa, sia dispositivi autonomi di allarme antiabbandono che possono essere utilizzati unitamente ai sistemi di ritenuta (per i quali non sussistono specifiche disposizioni europee per l'omologazione).

Al riguardo, si raccomanda, con un futuro ulteriore provvedimento, di rendere obbligatoria la presenza dei dispositivi nei seggiolini in vendita sul territorio italiano, in modo da sgravare i conducenti dell'onere connesso con l'adempimento dell'obbligo.

Va inoltre rilevato che l'obbligo previsto dalla disposizione, riferito al conducente del veicolo, non riguarda il veicolo stesso, per il quale quindi non vi sono limitazioni o impedimenti alla circolazione derivanti dalla omessa utilizzazione dei dispositivi di allarme in questione.

In ogni caso, l'applicazione differita dell'obbligo di installazione potrebbe permettere, ove necessario, il previo espletamento della procedura di cui alla direttiva n. 2015/1535, recepita con decreto legislativo n. 223 del 2017, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche. La procedura di notifica alla Commissione prevede infatti 3 mesi di *standstill*, in cui il progetto di regola tecnica non può essere adottato, prorogabili a 6 in caso di parere circostanziato emesso dalla Commissione europea o da Stati membri. Gli adempimenti necessari sono a carico del Ministero con competenza istituzionale prevalente nella materia (art. 5-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 223);

- il richiamo alla normativa europea sugli aiuti di Stato che dovrà essere rispettata dalle agevolazioni fiscali che potranno essere previste per l'acquisto di dispositivi di allarme, contenuto nella disposizione programmatica di cui all'articolo 3, dovrà essere ulteriormente effettuato nell'ambito della disciplina futura che fisserà in concreto le suddette agevolazioni;

valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

Si rappresenta altresì che l'approvazione definitiva in Senato dell'atto in titolo permetterebbe di rispettare appieno il termine del 1° luglio 2019 previsto per la piena efficacia dell'obbligo di installazione dei dispositivi di allarme.

Giovanbattista Fazzolari